



## Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti  
Ai Responsabili dei Centri  
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti  
e dei Centri  
Ai Dirigenti  
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore  
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Disposizioni sul conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Come è noto, la norma che disciplina il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa a soggetti esterni all'Amministrazione è essenzialmente contenuta nell'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che ha subito nel tempo svariate modificazioni.

Le ultime disposizioni, in ordine di tempo, sono contenute nella legge di bilancio, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e nel c.d. "mille proroghe", decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

Le predette norme prorogano per tutto il 2017 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di stipulare i predetti contratti ed eliminano, per le Università, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

In particolare:

La lettera a) del comma 303 della legge n. 232/2016, al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse, prevede che gli atti e i contratti stipulati dalle università statali, volti a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione (art. 7, co. 6, d.lgs. 165/2001), non sono più soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Il comma 8 dell'art. 1 del D.L. n. 244/2016 proroga di un anno il termine di decorrenza del divieto, per le pubbliche amministrazioni, dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile. In seguito alla proroga, i predetti contratti non possono essere più stipulati a partire dal 1° gennaio 2018, mentre in precedenza il decreto legislativo n. 81/2015 prevedeva il divieto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Si ricorda che il conferimento di incarichi individuali di natura occasionale o coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001, presuppone:

che l'incarico che si intende conferire rientri nelle competenze proprie dell'amministrazione e corrisponda ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

- che vi sia stato il preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione;

- che l'incarico abbia comunque carattere temporaneo e sussista, dunque, una effettiva straordinarietà ed eccezionalità della prestazione richiesta;

- che l'incarico si caratterizzi per la sua elevata qualificazione, che implica necessariamente una particolare e comprovata specializzazione, potendosi prescindere dal livello universitario della stessa soltanto per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali e che siano in possesso di una specifica esperienza nel settore;

- che l'incarico sia preceduto sempre da una idonea procedura comparativa pubblica, anche nelle ipotesi di incarichi esigui per importo.

Non e' ammesso il rinnovo dell'incarico; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Si ricorda inoltre che l'art. 15 del decreto legislativo n. 33/2013 prevede la pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati relativi al contratto di collaborazione e consulenza, allegando anche il curriculum vitae del collaboratore, l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, e la dichiarazione del collaboratore o consulente relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.

Infine, l'art. 53 del d.lgs n. 165/2001 prevede, al comma 14, la comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica in via telematica (attraverso il sistema PerlaPA) dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi e la comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Francesco De Domenico